

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

**Doc. IV-ter**  
**n. 1-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE PELLEGRINO)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ,  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,  
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

**RENATO MEDURI**

per il reato di cui all'articolo 594 del codice penale  
(ingiuria)

**Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari  
presso la Pretura circondariale di Reggio Calabria**

**il 19 gennaio 1994**

**Comunicata alla Presidenza l'8 febbraio 1994**

ONOREVOLI SENATORI. - Il 19 gennaio 1994 il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Reggio Calabria, ha inoltrato richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Meduri per il reato di cui all'articolo 594 del codice penale (ingiuria).

La richiesta è stata direttamente trasmessa al Presidente del Senato che l'ha annunciata in Aula il 26 gennaio 1994 e deferita alla Giunta in pari data.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta dell'8 febbraio 1994, nella quale è stato ascoltato il senatore Meduri.

Dal fascicolo processuale risulta che il senatore Meduri, in data 1° luglio 1993, ha indirizzato, su carta intestata del Senato della Repubblica, una lettera al Presidente della Lega Italiana per la protezione degli uccelli di Reggio Calabria. Il Presidente nazionale della LIPU, ritenendo che la lettera contenesse espressioni ingiuriose, e cioè lesive dell'onorabilità della LIPU, ha presentato querela in data 4 ottobre 1993.

Il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Reggio Calabria in data 26 ottobre 1993 ha concluso per l'archiviazione, in quanto i giudizi negativi sull'azione della LIPU calabrese espressi dal senatore Meduri, pur ritenuti non condivisibili, sarebbero coperti dall'insindacabilità di cui all'articolo 68 della Costituzione. Ha sul punto richiamato la giurisprudenza della Camera dei deputati, in particolare allegando gli atti della Camera, con cui sono state affermate insindacabili alcune espressioni pronunciate nel corso di una pubblica manifestazione dall'onorevole Leoluca Orlando nei confronti del senatore Sisinio Zito, che aveva presentato querela.

Il giudice per le indagini preliminari della Pretura di Reggio Calabria è andato

però in contrario avviso, richiamando giurisprudenza della Corte di Cassazione fortemente limitativa del concetto di insindacabilità. Ritenendo quindi di non essere in presenza di un'ipotesi di evidente applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, rientrando nella previsione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 455, il giudice per le indagini preliminari ha disposto, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, la sospensione del procedimento e ha rimesso gli atti al Senato, perchè deliberi se il fatto per il quale si procede a carico del senatore Meduri concerna o meno opinioni espresse dallo stesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Chiamata a valutare tale richiesta dell'Autorità giudiziaria, la Giunta ha innanzitutto rilevato come l'articolo 3 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 455 non sia più in vigore, perchè sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 23, già vigente all'epoca dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari calabrese.

Ciò appare rilevante perchè la norma anteriore imponeva la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Camera competente in tutti i casi in cui l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione non appariva evidente, così da consentire al giudice di dichiararla d'ufficio. La norma successiva invece consente al giudice di valutare la manifesta infondatezza della questione di insindacabilità al fine di poter proseguire egualmente nel procedimento, pur dandone comunicazione alla Camera competente. Sicchè la sospensione diviene dovuta, solo ove il giudice ritenga la questione non manifestamente infondata; la sospensione conosce peraltro il limite temporale di 90 giorni, trascorso il quale, senza che la Camera

competente deliberi, il procedimento può avere ulteriore corso.

Orbene la motivazione dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari è tale da rendere manifesto il convincimento del suo estensore in ordine ad una manifesta infondatezza della questione di insindacabilità; parrebbe quindi che il giudice per le indagini preliminari abbia sospeso il procedimento unicamente perchè ha fatto riferimento ad una norma non più in vigore (il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 23 è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1994 e quindi quattro giorni prima del deposito dell'ordinanza).

È evidente peraltro che il giudice per le indagini preliminari, anche se avesse ritenuto manifestamente infondata la questione di insindacabilità, avrebbe dovuto adottare formale ordinanza, informandone immediatamente il Senato. Il Senato avrebbe quindi comunque potuto, andando in contrario avviso, sollevare il conflitto di attribuzioni o, più correttamente, dichiarare l'insindacabilità, lasciando semmai all'Autorità giudiziaria l'assunzione dell'iniziativa del conflitto.

Tali considerazioni hanno determinato nella Giunta l'unanime parere che non sarebbe opportuno proporre all'Aula una restituzione del fascicolo all'Autorità giudiziaria competente, perchè rivaluti la questione ai sensi della nuova normativa introdotta dall'articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 23; apparendo indubbiamente più coerente ad un principio di economia degli atti che il Senato, comunque investito della questione, provveda ad adottare una deliberazione conclusiva.

Scendendo al merito della vicenda, la Giunta ha preliminarmente osservato che la restrittiva giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata dal giudice per le indagini preliminari non è coerente con scelte operate dalla Corte costituzionale con una giurisprudenza oramai consolidata ed inequivocamente orientata nel senso che spetti alla singola Camera fissare gli ambiti dell'insindacabilità con il solo limite della

razionalità e della congruità della motivazione.

In tale prospettiva, unanime è stato altresì l'orientamento della Giunta nel ritenere che, soprattutto nel nuovo quadro normativo determinato dalla riforma dell'articolo 68, sia dovuta la condivisione delle valutazioni operate dal Pubblico ministero nella vicenda, aderendo alla giurisprudenza parlamentare (sino ad ora più accentuata presso la Camera dei deputati), che ritiene rientranti nella garanzia di cui all'articolo 68, primo comma, non soltanto le opinioni espresse dal parlamentare nei dibattiti d'Aula o in Commissione o comunque in atti (relazioni, interrogazioni, interpellanze, ecc.), esercizio diretto del mandato parlamentare; ma anche (cosiddetta insindacabilità esterna) ogni ulteriore manifestazione di giudizio politico, sol che riconducibile ad una proiezione verso l'esterno dell'attività più strettamente parlamentare e come tale pur sempre rientrante nel più ampio mandato rappresentativo, di cui il parlamentare è investito.

Su tali basi decisiva è apparsa alla Giunta la documentazione prodotta dal senatore Meduri in sede di ascolto. Dalla stessa risulta infatti che il parlamentare, in data 27 maggio e 15 giugno 1993 aveva indirizzato ai Ministri dell'Agricoltura e degli Interni due interrogazioni (nn. 4-03326 e 4-03458), in cui formulava forti critiche sulle modalità con cui agenti del Corpo Forestale dello Stato espletavano l'attività antibracconaggio in provincia di Reggio Calabria.

Il contenuto di tali interrogazioni fu oggetto di critiche, spinte al limite dell'offesa, da parte della delegazione calabrese della LIPU, che ebbero ampia eco sulla stampa locale. Sicchè la lettera indirizzata dal senatore Meduri al Presidente della LIPU di Reggio Calabria costituiva una replica, prevalentemente ironica anche se vibrata, alle critiche che erano state mosse al contenuto delle due interrogazioni.

Unanime è stato quindi il parere della Giunta nel ritenere che le opinioni espresse dal senatore Meduri in quanto confermatrice di un giudizio e di una valutazione

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

politica, già contenuti nelle due interrogazioni, siano comunque riferibili all'esercizio delle sue funzioni parlamentari e come tali non sindacabili.

In tal senso è quindi la proposta che la Giunta formula all'Aula nell'auspicio che la deliberazione opportunamente intervenga nel termine di giorni 90 previsto dalla

nuova norma e pur nel convincimento che la scadenza di tale termine non determini una consunzione del potere del Parlamento di dichiarare l'insindacabilità fino a quando il relativo procedimento giurisdizionale sia in corso.

PELLEGRINO, *relatore*